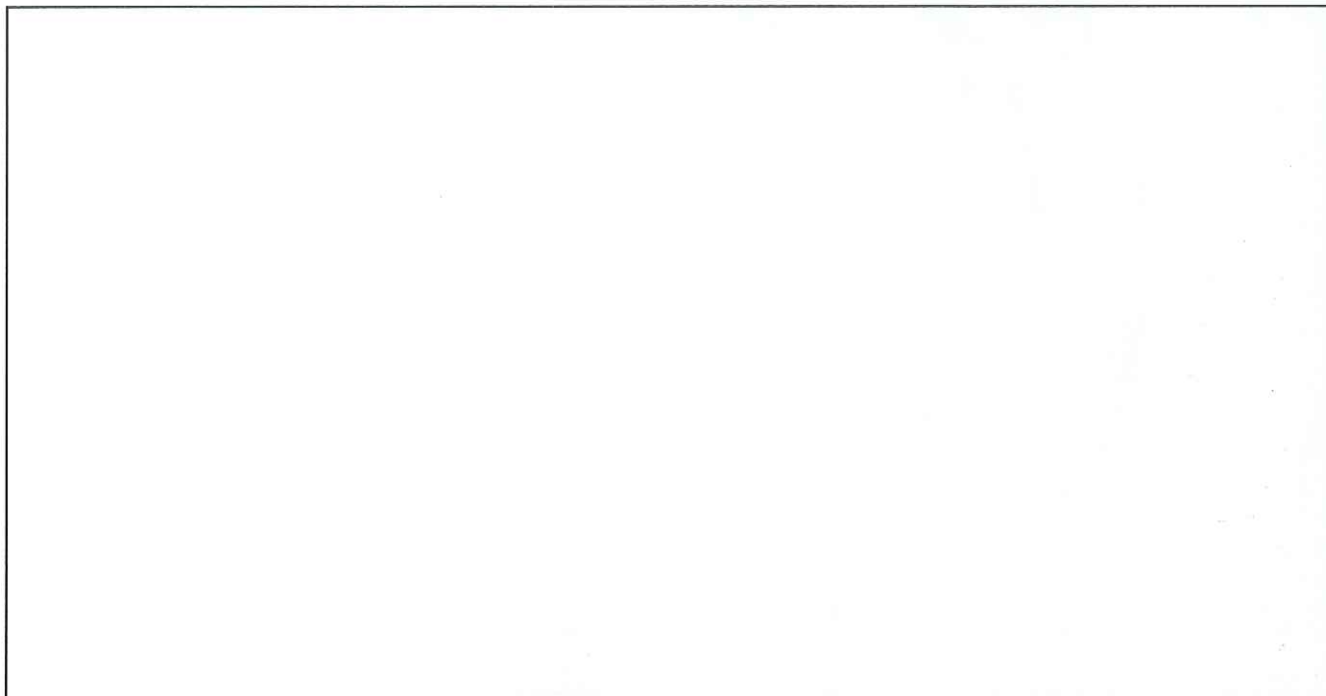

*PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE*

2020 – 2022

E PIANO ANNUALE 2020

*(PER I COMUNI NON ASSOGGETTATI ALL'EX PATTO DI
STABILITA', COMMA 562, LEGGE 296/2006)*



CP

COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE n. 3 del 6 luglio 2020

Oggetto: **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022 E PIANO ANNUALE 2020.**

L'Organo di Revisione del Comune di Monte Cavallo, dott.ssa Cristina Lunazzi,

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006, che recita *"per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno"*;
- l'art. 1, comma 762, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *"Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno"*;
- l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 che dispone *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*;
- il D.M. 17 marzo 2020 avente ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* il quale, a partire dal 20 marzo 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni in deroga al limite derivante dall'art.1 c.562 L. n. 296/2006;
- La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Rilevato che:

- i Responsabili dei servizi comunali hanno attestato che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 6/07/2020, avente ad oggetto "Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022";

Rilevato che l'ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006;
- il piano triennale dei fabbisogni del personale e' coerente con il principio di riduzione della spesa di cui art.19 c.8 L.n.448/2001 e art.1 c.557 L.296/2006;
- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano e' coerente con quanto previsto da art.1 c.557 e segg. L. n. 296/2006, art.3 c.5 D.L. n. 90 del 24/6/2014 e D.M. 17 marzo 2020;

Rilevato che con il presente atto:

- non sono previste assunzioni a tempo indeterminato;
- non sono previste assunzioni a tempo determinato se non per personale da assegnare all'ufficio sisma e la relativa spesa e' finanziata dalla Protezione civile;
- nel corso del 2020 si potra' procedere a eventuali nuove assunzioni in sostituzione di figure professionali gia' previste nella programmazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

R a m m e n t a

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009.

A c c e r t a

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022 consente di rispettare:

- il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;

- il limite di spesa della dotazione organica ai sensi dell'art. 1, comma 421 della legge 190/2014;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;

E s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 6/7/2020, avente ad oggetto "Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022".

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Cristina Lunazzi

